



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Räger

EN ISO 9001 (2008)
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

Regolamento Comunale per la redazione e la divulgazione di avvisi vari rivolti alla popolazione in lingua diversa da quella italiana.

Articolo uno

Il presente Regolamento Comunale, disciplina le modalità operative che devono essere seguite in caso di utilizzo nella comunicazione e divulgazione di avvisi vari redatti in lingua diversa da quella italiana, nel territorio del Comune di Montecchio Maggiore.

Articolo due

Ogni persona fisica o giuridica, gruppo o associazione, imprenditore agricolo, artigiano o industriale, esercente attività commerciali, di pubblico esercizio o professione, che voglia utilizzare lingue diverse dalla lingua italiana per la redazione di avvisi di portata pubblica, di qualsiasi contenuto e per le più diverse finalità, attraverso scritti, fonia o video, di qualsivoglia foggia o forma, e con qualsiasi strumento d'informazione (semplice avviso cartaceo, foglio o locandina da esporre nelle bacheche, spazi autorizzati, vetrine degli esercizi pubblici o negozi, stampa locale o giornali, radio e televisioni locali o siti informatici) da rivolgersi alla popolazione, o parte di essa, residente o dimorante in Montecchio Maggiore, e da tenersi nel territorio del comune di Montecchio Maggiore, comunica, almeno sette giorni prima dell'inizio della pubblicizzazione, al Sindaco tale volontà, allegando alla comunicazione l'avviso da divulgare contenente in calce la traduzione del testo in lingua italiana. Per gli avvisi da divulgare non in forma scritta (esempio non esaustivo: radio locale o televisione locale) la traduzione deve essere operata utilizzando la specificità del mezzo impiegato.

Nessun avviso o comunicazione potrà essere eseguita senza la possibilità di dimostrare, agli agenti accertatori, gli estremi documentali dell'avvenuta comunicazione nei termini anzidetti.

Articolo tre

Salvo che l'omissione di quanto disposto con il presente regolamento, non costituisca o non comporti, direttamente o indirettamente, la concretizzazione di fattispecie di qualsivoglia reato, per la qualcosa si provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria, **chi** non ottempererà all'adempimento previsto dalla presente disposizione regolamentare sarà soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 500,00 a norma dell'art. 7 bis, 1° comma del d.lgs. 18 agosto 2000. Oltre alla sanzione amministrativa, qualora il contenuto dell'avviso non abbia cessato la propria attualità o validità, potrà essere disposto, con onere a carico dell'autore



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2008)
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

dell'avviso, anche l'interruzione e l'obbligo della pubblicizzazione dello stesso, con la rimozione degli avvisi dai luoghi ove sono stati pubblicati e/o la sospensione delle trasmissioni radio e/o televisive locali.

Nel caso di mancata ottemperanza il comune di Montecchio Maggiore disporrà direttamente ripetendo le spese sopportate.

Le stesse misure sanzionatorie saranno comminate anche nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, attività commerciali, giornali e televisioni locali o siti informatici locali che avranno pubblicizzato gli avvisi redatti in lingua non italiana senza aver accertato l'avvenuta comunicazione al Comune di Montecchio Maggiore.

Si procederà altresì alla rimozione degli avvisi redatti in lingua diversa dall'italiana privi dell'indicazione del sottoscrittore, stante l'impossibilità di effettuare qualsivoglia accertamento.

In caso di traduzione contestuale mendace, posta in calce all'avviso, secondo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 2, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti comma.

Articolo quattro

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato dell'attuazione e dell'esecuzione del presente provvedimento provvedendo al diretto ed autonomo controllo sul suo rispetto da parte degli operatori commerciali e dei soggetti tenuti alla comunicazione.